


Pubblicato il 17/07/2018

**N.04322 2018 REG.PROV.CAU.  
N. 06769/2018 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

OMISSIS e difesi dagli avvocati Angela Maria Fasano, Stefania Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

OMISSIS, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- Dell'Ordinanza Ministeriale resa dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio di Gabinetto del MIUR – del 09/03/2018 (Allegato A) – con cui è stata disciplinata “la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/2019 ” nella parte in cui non prevede di poter far inserire, ai fini della compilazione delle graduatorie di mobilità, l'intero punteggio afferente al servizio pre ruolo prestato dai ricorrenti negli istituti paritari. Nella spiegata ordinanza, invero, sia per il personale docente ed educativo, che per il personale ATA, viene confermata l'equiparazione del punteggio tra servizio pre-ruolo e servizio di ruolo, equiparazione che invero non è stata prevista per il pre ruolo paritarie (cfr. All. A).
- Di ogni altro atto ad essa connesso, presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire danno e pregiudizio per gli odierni ricorrenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, a un primo sommario esame:

- che l'ordinanza ministeriale n. 207/2018, nella parte in cui prevede la valutazione del servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembra porsi in contrasto il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015) (vedi ordinanza n. 951/2017 CDS);

- che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;

- che la discussione per il merito del ricorso va fissata all'udienza pubblica del 4 dicembre 2018 in vista della quale dovrà comunque procedersi all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei possibili controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria quale da ultimo rettificata;

- che, visto l'elevato numero dei controinteressati, nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, deve autorizzarsi sin d'ora l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché, ove esistente, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia dal quale risulti:

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria impugnata;

5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7) il testo integrale del ricorso introduttivo;

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Deve prescriversi, inoltre, che il Ministero e, ove dotato di autonomo sito, l'Ufficio Scolastico Regionale interessato:

a) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

b) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

c) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

Considerato che si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare proposta e, per l'effetto, ordina all'amministrazione scolastica competente di rettificare il punteggio della ricorrente e di provvedere alla correzione della sua posizione nell'ambito delle graduatorie concorsuali, nel termine di giorni sessanta (60) dalla notificazione, se più breve, del presente provvedimento giurisdizionale.

Compensa le spese della fase cautelare.

Fissa la discussione per il merito all'udienza pubblica del 4 dicembre 2018;

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Claudia Lattanzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

## IL SEGRETARIO